

scito ad ottenere dalle Società richiedenti che la concessione fosse regolata da un normale contratto di fitto, della durata di nove anni, per un canone annuo simbolico di L. 100-200.-

Di recente, parecchie Società, alle quali l'Istituto si è rivolto per la fornitura di energia elettrica a nuovi stabili, hanno fatto presente che potranno provvedervi solo a condizione che sia loro concesso l'uso di una cabina, in base a convenzioni tipo, dalle Società stesse predisposte, nelle quali la durata della concessione è elevata a 20-30 anni e vi è introdotta la clausola che la convenzione sarà tacitamente rinnovabile.

Tentativi sono stati fatti, ma invano, per ottenere o che la durata sia, come in passato, limitata a nove anni o almeno perché, nel caso di lunga durata, sia inserita in contratto la clausola del "tacito rinnovo", ad evitare, secondo il parere espresso dal Servizio Legale, il pericolo che venga a costituirsi una vera e propria servitù, con l'andar del tempo.